

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste
e telecomunicazioni, marina mercantile)

RIUNIONE DEL 24 FEBBRAIO 1949

(17^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CAPPA

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Costituzione di un Comitato centrale del lavoro portuale presso il Ministero della marina mercantile » (N. 254) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag.	159, 161, 162
VOCOLI		160, 162
CASARDI		161
TOMMASINI		163, 165
MANCINI		163
SANMARTINO		165

« Cessazione dell'efficacia delle disposizioni contenute nella legge 7 aprile 1941, n. 266, e successive modificazioni, relative al trattamento economico degli equipaggi delle navi catturate dal nemico o perdute o rifugiate in porti esteri o dell'Africa Orientale Italiana in conseguenza della guerra » (N. 256) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	165
----------------------	-----

« Modifiche alla dizione della lettera b), dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 febbraio 1947, n. 104, concernente la spesa di lire 25 mi-

liardi per contributi straordinari all'A.N.A.S. » (N. 259) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag.	168
BATTISTA, relatore		167, 168
GENCO		167, 168, 169
BUIZZA		167
ROMANO Domenico		168
VACCARO		168
TROIANO		168

« Proroga della durata delle utenze di acqua pubblica per piccole derivazioni » (N. 244):

PRESIDENTE	172
TOSELLI, relatore	169, 171, 172
TROIANO	170
BUIZZA	170, 172
LAVIA	171
FAZIO	171, 172, 173
TOMMASINI	171, 172

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Battista, Borromeo, Buizza, Cappa, Casardi, Fazio, Ferrari, Focaccia, Genco, Lavia, Mancini, Massini, Priolo, Romano Domenico, Sanmartino, Tommasini, Toselli, Vaccaro e Voccoli.

GENCO, segretario. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Costituzione di un Comitato centrale del lavoro portuale presso il Ministero della marina mercantile ». (N. 254) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costitu-

VII COMMISSIONE (Lav. pub., traspr., poste e telec., mar. merc.) 17ª RIUNIONE (24 febbraio 1949)

zione di un comitato centrale del lavoro portuale presso il Ministero della marina mercantile», sul quale riferisco brevemente.

Il Ministro della marina mercantile, d'accordo con i Ministri del tesoro, dell'industria e commercio, dei trasporti e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ha stabilito di addivenire alla costituzione di un Comitato centrale del lavoro portuale, inteso a coordinare tutta la materia dei regolamenti del lavoro, delle tariffe e tutto ciò che riguarda il lavoro portuale. Una specie di Comitato, in pratica ha sempre funzionato, più o meno bene, perchè si è sempre riconosciuta l'opportunità di una piccola riunione di competenti dei vari settori che potesse essere convocata dal Ministro della marina mercantile presso il Ministero stesso, per definire le questioni che potessero sorgere. Il disegno di legge è già stato esaminato dalla Camera dei deputati che lo ha trasmesso al Senato. La Camera dei deputati ha portato alcune varianti, di lieve entità, al testo ministeriale, e credo che in complesso il disegno di legge possa essere approvato da questa Commissione, così come è stato approvato dalla Camera.

VOCCOLI. Devo fare alcune osservazioni su questo disegno di legge. Al primo articolo, ultimo comma, si dice che i membri del Comitato vengono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile. A mio avviso però, siccome è necessario che i componenti di questo Comitato siano conosciuti dalle categorie interessate, sarebbe opportuno aggiungere, infine, un inciso e dire: « I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro per la marina mercantile *su designazione delle categorie interessate* ». S'intende che solo i rappresentanti di categoria sono designati, mentre gli altri sono di nomina governativa. L'emendamento si riferisce insomma alle lettere *i*, *l*, *m*, *n*, *o*, dell'articolo 2 che comprendono i rappresentanti degli industriali, dei commercianti, degli armatori, degli armatori minori e dei lavoratori portuali. Per essi è appunto necessario che siano le categorie a designare per rappresentanti i più competenti, coloro che conoscono meglio le necessità ed i bisogni delle categorie medesime.

All'articolo 2, lettera *a*), viene stabilito che il capo del servizio del lavoro marittimo e por-

tuale presso il Ministero della marina mercantile è il Presidente del Comitato. Ora, francamente, a me non sembra opportuno che un funzionario, come è appunto il capo servizio, debba essere il Presidente del Comitato. Il Comitato, infatti, è formato anche da rappresentanti di vari Ministeri, per cui sarebbe bene che la presidenza ne fosse affidata al Sottosegretario di Stato per la marina mercantile o subordinatamente, in sua assenza, ad un funzionario da lui espressamente delegato. Questo comitato non si interessa soltanto di prezzi e tariffe, ma di tutto ciò che rappresenta la vita organica dei lavoratori dei porti, ed ha tante altre mansioni e attribuzioni e problemi da risolvere, per cui è bene che il capo della marina mercantile, che è il Ministro, o il suo Sottosegretario, ne abbiano la presidenza, in modo da regolare le cose con maggior senso di ponderatezza di quanto non possa fare un funzionario. Il Comitato, inoltre, presieduto dal rappresentante politico del Ministero, acquisterebbe ben altra importanza. Queste le ragioni per cui io insisto sul fatto che il Presidente debba essere il Sottosegretario di Stato o un funzionario da lui espressamente delegato. In questo modo la responsabilità resterà sempre, come deve restare, al Ministro della marina mercantile.

La lettera *o*) dello stesso articolo 2 parla poi dei rappresentanti dei lavoratori portuali e stabilisce che almeno uno deve essere rappresentante dei lavoratori nei porti minori. A me questa specificazione dei porti minori non sembra opportuna. E non vale fare il raffronto con quanto è stabilito per i rappresentanti dell'armamento, perchè si capisce benissimo che questi ultimi sono di due categorie: rappresentanti del grande armamento e rappresentanti del piccolo armamento. I lavoratori portuali, invece, non hanno piccoli lavoratori o grandi lavoratori; sono tutti lavoratori e non si possono trattare i loro rappresentanti alla stessa stregua dei rappresentanti dell'armamento: si dovrebbe quindi cancellare questa distinzione, perchè i lavoratori hanno tutti, sia nei grandi porti come nei piccoli porti, gli stessi interessi, tanto è vero che il nostro Presidente, quando era Ministro della marina mercantile, convocò al Ministero della

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e telec., mar. merc.) 17ª RIUNIONE (24 febbraio 1949)

marina mercantile, per la compilazione delle tariffe, i rappresentanti di tutti i porti, di quelli grandi e di quelli piccoli, senza distinzione. Ora, se questa è la prassi che si segue nel campo delle tariffe e dei prezzi che si stabiliscono per i lavori portuali, io penso che non si possa sostenere che i rappresentanti debbano essere tre dei grandi porti e uno dei piccoli porti. Questo poi implicherebbe un altro lavoro, quello cioè della discriminazione dei porti di maggiore e di minore importanza, cosa che non c'è nella legge. Quindi, secondo me, la dizione dovrebbe essere più generica. Si dovrebbe dire soltanto: « quattro rappresentanti dei lavoratori portuali », e siccome abbiamo sostenuto all'articolo 1 che questi rappresentanti debbono essere nominati con decreto del Ministero su designazione delle categorie interessate, vuol dire che saranno i portuali, che hanno la loro organizzazione, a scegliere i loro rappresentanti.

CASARDI. Vorrei fare anzitutto una richiesta: quella stessa che feci senza successo allorché si discusse la nota legge recante provvidenze per l'industria navale e dell'armamento. Faccio cioè la richiesta di includere in questo Comitato un rappresentante della marina militare. L'altra volta io ho mollato, come si dice in marina, per non dare appiglio a molte altre desiderate inclusioni che avrebbero fatto del Comitato tecnico un organo veramente pletorico. Ma questa volta io sono officiato dal Ministro della difesa il quale scrisse tempo fa al Ministro della marina mercantile pregandolo appunto di includere in questo Comitato centrale del lavoro portuale un rappresentante della marina militare. Il Ministro Saragat rispose che ormai era già fatto il progetto di legge e perciò pregava il Ministro della difesa di rivolgersi alla Commissione legislativa della Camera dei deputati. Come risulta dal testo del disegno di legge pervenuto al Senato, alla Camera questa inclusione non è stata fatta. Ma io ho una lettera del Capo di gabinetto del Ministro della marina mercantile in cui mi si prega di fare questa proposta. Il Comitato si occuperà infatti anche del movimento di merci nei porti, ed i porti sono anche le case delle navi da guerra — il collega Voccoli ne sa qualche cosa — e, visto che abbiamo rappresentanti

di tutte le categorie (c'è perfino il rappresentante di una categoria che noi volevamo includere nell'altra legge, e precisamente il rappresentante dell'armamento minore, vale a dire dei motovelieri), ci deve essere anche un rappresentante della marina militare. Questa è la richiesta che io trasmetto. So che il Ministro Saragat non sarebbe contrario a questa inclusione.

PRESIDENTE. Vorrei sapere dal senatore Casardi se il Ministro Saragat ha formalmente detto che non ha contrarietà a vedere questa inclusione nella legge.

CASARDI. Il Ministro Saragat, alla richiesta del Ministro della difesa rispose che non aveva nulla in contrario e, siccome il provvedimento era presso la Commissione legislativa della Camera, disse di rivolgersi a quella Commissione. Evidentemente non ha nulla in contrario il Ministro, tanto più poi che ci sono rappresentanti anche di categorie abbastanza modeste.

Circa quello che ha detto il collega Voccoli, io sono d'accordo perfettamente nel fatto che il Presidente debba essere qualcosa di più del capo del servizio marittimo e portuale. Il Presidente Cappa sa chi è questo capo del servizio marittimo. Io ne conosco anche il nome; anzi posso dire che è assunto a questa carica da pochi mesi ed ha il rango di capo divisione. Non si tratta quindi di un rango molto elevato ed anch'io sono di avviso che sarebbe più opportuno mettere un direttore generale o lo stesso Sottosegretario di Stato a capo di questo comitato, tanto più che i rappresentanti dei vari Ministeri potrebbero anche essere dei funzionari di grado superiore al Presidente proposto dal disegno di legge. Questo è un punto delicato cui bisogna fare attenzione.

Dirò inoltre da ultimo che io non sono perfettamente d'accordo con il collega Voccoli circa i rappresentanti dei lavoratori dei porti minori. Io sono nato in un porto minore, quale Barletta, un porto importante pur essendo minore. I porti maggiori fanno come Saturno: divorano i porti minori, esercitano sopraffazioni. Noi dobbiamo subire continuamente le prepotenze, per esempio, del porto di Bari: sono lotte continue. È bene quindi che ci sia un rap-

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e telec., mar. merc.) 17ª RIUNIONE (24 febbraio 1949)

presentante anche dei porti minori. Se mai, bisognerebbe precisare le categorie dei porti: porti di prima categoria dovrebbero essere, come sono, Napoli, Genova, Bari, Venezia; poi vi sono porti di seconda categoria, come, per esempio, Ancona, Livorno. E questi porti di seconda categoria devono avere la loro voce in capitolo, altrimenti succede che, una cosa tira l'altra, e dal problema del lavoro si passa al problema del traffico, al problema cioè di dove debbano andare a scaricare e a caricare le navi. Per queste ragioni io vorrei che fossero lasciati i rappresentanti dei porti minori.

PRESIDENTE. Vorrei fare alcune osservazioni senza voler influire sulle decisioni della Commissione, ma per la chiarezza della questione. Alla lettera a) dell'articolo 2 si dice che il capo del servizio marittimo e portuale presso il Ministero della marina mercantile è il Presidente del Comitato. Tanto il senatore Voccoli che il senatore Casardi hanno detto che sarebbe meglio che il Comitato fosse presieduto dal Sottosegretario di Stato o da un direttore generale, e realmente, volendo dare importanza a questo Comitato — e credo che ne abbia effettivamente, perchè può essere un organo consultivo di primissimo ordine per il Ministro —, è bene che ci sia una presidenza più autorevole. Però faccio osservare ai colleghi che, se mettiamo a presiedere questo Comitato il Ministro o il Sottosegretario, succederà che il Ministro resterà vincolato al parere espresso dal Comitato. Il Comitato è chiamato a dare pareri su problemi di carattere generale: è chiamato per consultazione, onorevoli colleghi, non è chiamato a decidere; la sua decisione non è vincolante per il Ministro. In pratica il Ministro ed i funzionari si atterranno ai pareri di questo Comitato, ma se noi lo facciamo presiedere da un rappresentante governativo, non si ha più un parere, ma una decisione, che vincola. È opportuno perciò che sia messo a presiedere questo Comitato il Ministro o il Sottosegretario di Stato? Ecco il problema che sottopongo alla Commissione. Lasciando il capo del servizio marittimo alla presidenza, si lascia al Comitato la figura di un ente scelto proprio nella sfera dei marittimi il quale può dare un parere, ma non può costringere il Ministro a seguirlo. Nel novantanove per cento dei casi il Ministro

lo seguirà certamente, ma ci vuole anche una certa discrezione: al Ministro noi dobbiamo lasciare la facoltà di poter decidere da sé.

Per quanto riguarda la proposta del sen. Casardi, essa mi pare giusta. Io sono contrario a Comitati pletorici, ma siccome in realtà le navi da guerra vanno nei porti, pare giusto, dal momento che ne sono stati messi tanti, includere nel Comitato anche il rappresentante della marina militare.

Per quello che riguarda poi l'ultimo comma dell'articolo 1 e le considerazioni del senatore Voccoli, è ovvio che il Ministro domandi alle organizzazioni competenti la designazione dei rappresentanti. Ma, mi permetto osservare che non è questa una Corte costituzionale, non è un Parlamento; è un Comitato, che era convocato dal Ministro anche prima che ne fosse stabilita la precisa composizione. Adesso nei gli diamo un assetto legislativo, ma dobbiamo lasciare al Ministro una facoltà di scelta. Si capisce che quando il Ministro dovrà nominare i rappresentanti dei lavoratori portuali o dell'armamento minore, non li nominerà contro la volontà delle categorie. Non mi sembra perciò il caso di includere il « su designazione delle categorie interessate » proposto dal senatore Voccoli. Un certo potere discrezionale del Ministro ci deve essere.

Il senatore Voccoli propone poi di togliere la specificazione dei porti minori. Certamente, il Ministro nominerà rappresentanti di tutti i porti, dei porti maggiori, come Genova, Napoli e dei porti minori, come Taranto o Siracusa. Ma non mi sembra che guasti lasciare un accenno ai porti minori che sono poi quelli più trascurati.

Queste sono osservazioni che faccio io personalmente: la Commissione resta libera di decidere; ma nel complesso a me non sembra che questo disegno di legge debba essere ritoccato, salvo l'aggiunta, proposta del senatore Casardi di un rappresentante della marina militare.

VOCCOLI. Sono d'accordo con il collega Casardi quanto all'inclusione nel Comitato di un rappresentante della marina militare, anche perchè molte volte nascono controversie circa scarichi e carichi di merci in zone militari.

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e telec., mar. merc.) 17ª RIUNIONE (24 febbraio 1949)

Per quanto concerne la questione dei porti minori, devo esporre altre ragioni. Io, che non sono espressione di un porto maggiore — perchè tutti sanno che Taranto è un piccolo porto mercantile seppur è un grande porto militare — dovrei essere portato a volere mantenuta la specificazione dei piccoli porti, per avere la probabilità che uno dei portuali del porto di Taranto, che ha appena una piccola compagnia di 123 lavoratori, sia incluso nel Comitato. Ma non è questo il criterio che mi guida. Io dico che non c'è nessuna differenza tra un lavoratore di un piccolo porto e quello di un grande porto. Gli scarichi, dal lato tecnico, non portano alcuna diversità nell'esecuzione del lavoro; tanto lavorano i lavoratori dei piccoli porti, quanto quelli dei grandi. Se noi veniamo a specificare questa rappresentanza dei lavoratori dei porti minori, il Ministero deve essere autorizzato a formare un elenco dei porti, con tutte le gradazioni, perchè di porti di grande importanza in Italia non ce ne sono che quattro o cinque, e bisognerebbe quindi stabilire una seconda ed una terza categoria, per non mettere allo stesso livello, per esempio, una rada che scarica qualche veliero quando il tempo lo permette, con il porto mercantile di Taranto che, senza essere un grande porto, ha la sua banchina, il suo internamento, la sua sicurezza.

È necessario poi, come benissimo diceva il Presidente, tener presente che questo Comitato non è chiamato ad interessarsi se un dato lavoro di scarico, per esempio, deve andare a Taranto o a Napoli o a Genova. Questa è una altra questione. Per quanto riguarda questa legge, non dobbiamo fare differenziazioni tra porti minori e maggiori, appunto per stabilire il principio che i rappresentanti del lavoro portuale devono partecipare a questo Comitato esclusivamente per tutelare gli interessi di tutta quanta la categoria. Per la tutela di questi interessi non occorre differenziare i porti in piccoli e grandi, tanto vero che i lavoratori portuali non hanno organizzazioni distinte nei piccoli e nei grandi porti, ma hanno una unica organizzazione della quale fanno parte tutte le correnti politiche. Per esempio, la maggioranza del porto di Taranto, tanto per chiarire il punto in modo che nessuno

possa avere dei dubbi, è notoriamente democristiana. Ma questa maggioranza democristiana teneva a capo dell'organizzazione un comunista, e precisamente me, appunto purchè non ha una grande importanza la corrente politica del capo, per il fatto che tutti sono lavoratori e non si deve guardare al colore politico in queste questioni. Questa è una riprova che è necessario che ci siano soltanto rappresentanti dei lavoratori portuali, senza fare alcuna distinzione.

TOMMASINI. A me pare che sia le argomentazioni dell'onorevole Voccoli sia quelle del Presidente debbano essere prese in considerazione, avendo le une e le altre un effettivo fondamento. Le osservazioni, come sempre molto sagge ed acute, dell'onorevole Presidente mi fanno però pensare che ridurre la funzione del Comitato semplicemente all'espressione di un parere implichi un'eccessiva limitazione alle sue funzioni. Quindi, io credo che potremmo risolvere il problema, tenendo conto della proposta dell'onorevole Voccoli, affidando la presidenza al Sottosegretario o comunque ad un delegato del Ministro, e sostituendo all'articolo 1, là dove si dice che « il Comitato è chiamato a dare pareri » la dizione: « al Comitato è deferito l'esame dei problemi ».

MANCINI. Rilevo che per la questione del rappresentante del Ministero della difesa (Marina) siamo tutti d'accordo. Per il problema della presidenza di questo Comitato, io sono favorevole alla proposta dell'onorevole Voccoli, che mi pare confortata dall'esperienza. Le ragioni addotte dal Presidente, anzichè contrastare con la tesi dell'onorevole Voccoli, ne sottolineano la fondatezza, perchè questo corpo, è vero, è consultivo e non deliberativo, ma quando esso ha dato un parere, a questo parere in pratica il Ministro si adegua. E allora, perchè questo Comitato non deve essere presieduto dal Sottosegretario o dal Ministro stesso?

Quanto poi alla questione prospettata dall'onorevole Voccoli in rapporto alla lettera o) dell'articolo 2 ed alla sua proposta di sopprimere le parole « dei quali almeno uno rappresentante dei lavoratori dei porti minori », devo dire che non posso essere d'accordo con il collega proprio per le ragioni che egli stesso ha

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e telec., mar. merc.) 17ª RIUNIONE (24 febbraio 1949)

addotto. Il Ministro, naturalmente, nominerà quattro rappresentanti dei porti maggiori e dimenticherà i porti minori. Io penso che, pur appartenendo questi lavoratori alla stessa categoria, qualche differenza di interessi ci debba essere tra i portuali dei porti maggiori e quelli dei porti minori. Pertanto, ritengo che non sia male stabilire che almeno un rappresentante dei lavoratori nei porti minori debba far parte del Comitato consultivo.

VOCCOLI. Debbo fare osservare all'onorevole Mancini che egli parte dal presupposto che questi organismi portuali siano staccati l'uno dall'altro ed operino ciascuno per proprio conto. Invece, l'organizzazione dei portuali è un'organizzazione unica in tutta Italia ed in essa sono compresi i lavoratori nei grandi e nei piccoli porti. E nell'ambito della categoria e della loro organizzazione che i lavoratori nei piccoli porti possono far valere le loro ragioni, le loro esigenze. Io parto da un punto di vista tecnico nel proporre che il disegno di legge contempli unicamente quattro rappresentanti dei lavoratori portuali, senza specificare che uno di essi debba rappresentare i lavoratori nei piccoli porti. La distinzione è legittima nel campo dell'armamento, fra armatori e armamento minore, perchè vi è un'effettiva distinzione tra le due categorie che è di grande importanza. Ma i lavoratori portuali fanno tutti parte della Federazione nazionale dei lavoratori dei porti. Debbo quindi insistere nella mia richiesta di soppressione della dizione: « dei quali almeno uno rappresentante dei lavoratori nei porti minori ».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo alla lettura degli articoli:

Art. 1.

Presso il Ministero della marina mercantile è istituito il Comitato centrale del lavoro portuale.

Il Comitato è chiamato a dare pareri sui problemi di carattere generale relativi alle operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento delle merci e di ogni altro materiale nei porti marittimi dello Stato e al

trattamento giuridico ed economico del personale addetto a tali operazioni.

I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro per la marina mercantile.

A questo articolo vi è la proposta di emendamento dell'onorevole Tommasini, di sostituire alle parole « Il Comitato è chiamato a dare pareri » le altre « Al Comitato è deferito l'esame dei problemi ». Domando all'onorevole Tommasini se insiste nel suo emendamento.

TOMMASINI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Vi è poi un emendamento del senatore Voccoli il quale propone di aggiungere, all'ultimo comma, le parole: « su designazione delle categorie interessate ». Domando all'onorevole Voccoli se insiste nel suo emendamento.

VOCCOLI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'art. 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

Il Comitato è così composto:

- a) il capo del servizio del lavoro marittimo e portuale presso il Ministero della marina mercantile;
- b) un rappresentante del Ministero del tesoro;
- c) un rappresentante del Ministero dell'Industria e del commercio;
- d) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- e) un rappresentante del Ministero dei trasporti;
- f) un funzionario del Ministero della marina mercantile di grado non inferiore al VI;
- g) un rappresentante del Comitato interministeriale dei prezzi;
- h) un rappresentante dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
- i) un rappresentante degli industriali;
- l) un rappresentante dei commercianti;
- m) un rappresentante degli armatori;
- n) un rappresentante dell'armamento minore;
- o) quattro rappresentanti dei lavoratori portuali, dei quali almeno uno rappresentante dei lavoratori nei porti minori.

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e telec., mar. merc.) 17ª RIUNIONE (24 febbraio 1949)

Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile, di grado non superiore all'VIII.

Possono eventualmente essere chiamate a partecipare ai lavori del Comitato persone particolarmente esperte nella materia e i rappresentanti di enti o associazioni interessate ai problemi posti all'ordine del giorno.

A questo articolo vi è la proposta di mutare la designazione del Presidente.

SANMARTINO. Vorrei fare osservare che il fatto di affidare la presidenza di questo Comitato al Ministro o al Sottosegretario toglierebbe autorità ed indipendenza al Comitato e insieme vincolerebbe anche il Ministro. D'altronde, quasi sempre, quando il Comitato ha espresso il suo parere, il Ministro si adegua a tale parere. Ma se, per esempio, tale parere non fosse stato espresso all'unanimità ma solo con una lieve maggioranza, il Ministro che, naturalmente, è libero di dissentire, si troverebbe a disagio. Noi verremmo a snaturare quasi l'essenza di questo organo. Sono quindi contrario a mutare la dizione dell'articolo.

TOMMASINI. Mi associo alla proposta del senatore Voccoli nel senso che il Comitato debba essere presieduto dal Ministro o da un suo delegato.

PRESIDENTE. Qualora venisse approvata la proposta degli onorevoli Voccoli e Tommasini, oltre ad aggiungere un'altro comma all'articolo, occorrerebbe ora sopprimere alla lettera a) la parola « presidente ».

Pongo pertanto in votazione la soppressione, alla lettera a) dell'art. 2, della parola « presidente ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Vi è poi la proposta del senatore Casardi di aggiungere dopo la lettera b): « c) un rappresentante del Ministero della difesa-marina ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Segue la proposta dell'onorevole Voccoli di sopprimere alla lettera o) le parole: « dei quali almeno uno rappresentante dei lavoratori nei porti minori ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 2 così modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Dopo il primo comma, vi è la proposta dei senatori Voccoli e Tommasini di aggiungere il seguente comma: « Il Comitato è presieduto dal Ministro della marina mercantile o da un suo delegato ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Ai commi terzo e quarto non vi sono emendamenti. Pongo pertanto in votazione l'articolo 2 nel suo complesso, con le modifiche introdotte. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

I membri del Comitato durano in carica un biennio e possono, alla scadenza, essere confermati.

(È approvato).

Art. 4.

Le spese per il funzionamento del Comitato sono a carico del bilancio speciale degli uffici del lavoro portuale.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Cessazione dell'efficacia delle disposizioni contenute nella legge 7 aprile 1941, n. 266, e successive modificazioni, relative al trattamento economico degli equipaggi delle navi catturate dal nemico o perdute o rifugiate in porti esteri o dell'Africa Orientale Italiana in conseguenza della guerra ». (N. 256) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Cessazione dell'efficacia delle disposizioni contenute nella legge 7 aprì-

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e telco., mar. merc.) 17ª RIUNIONE (24 febbraio 1949)

le 1941, n. 266, e successive modificazioni, relative al trattamento economico degli equipaggi delle navi catturate dal nemico o perdute o rifugiate in porti esteri o dell'Africa Orientale Italiana in conseguenza della guerra».

Questo disegno di legge, sul quale riferisco, è in relazione alla legge 7 aprile 1941, n. 266, con la quale veniva regolato il trattamento economico degli equipaggi delle navi catturate o perdute o rifugiate in porti esteri o dell'Africa Orientale Italiana, in conseguenza della guerra. In seguito, dovendosi considerare nuove situazioni e nuovi avvenimenti, tale legge fu riveduta e completata con l'emanazione del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 334.

Dopo la fine della guerra, i provvedimenti contemplati nelle due leggi precedenti avrebbero dovuto cessare di avere vigore con il rapido rientro in Patria dei marittimi rimasti bloccati all'estero. Viceversa tale rimpatrio avvenne con molta lentezza per ragioni di varia natura, quali la carenza dei trasporti e la dispersione dei marittimi nell'interno dei Paesi in cui si trovavano, per necessità di lavoro, dopo la liberazione dai campi di concentramento, ciò che rendeva difficile il rintracciarli alle autorità consolari, cosicchè ancora oggi un migliaio di marittimi si trovano fuori d'Italia.

Molti di essi si sono stabiliti definitivamente all'estero, mentre per altri si stanno accertando le ragioni del mancato rimpatrio, per quanto anche essi, molto probabilmente e per la maggior parte, è da credere abbiano intenzione di restare all'estero.

Occorre notare che, per effetto della suddetta legge del 7 aprile 1947 e per le norme successive, a detti marittimi viene corrisposto, fino al giorno del rimpatrio o della ripresa della navigazione o della rottura del rapporto di lavoro (rifiuto di rimpatrio), un trattamento pari a quello goduto quando ebbe inizio la loro permanenza all'estero e, per tale periodo, si matura l'anzianità di servizio agli effetti della corresponsione della indennità di licenziamento. In conseguenza di ciò i bilanci dello Stato e quelli degli armatori interessati subiscono un forte onere il quale non ha più ragione di essere. Di qui l'origine del disegno

di legge che viene presentato oggi al nostro esame e che pone fine all'efficacia della legge 7 aprile 1941 nonché alle norme successivamente emanate. In questo modo cesserà la possibilità per alcune persone di giovare indebitamente delle disposizioni suddette. Comunque, il presente disegno di legge non manca di contemplare la possibilità di alcune particolari situazioni che possano richiedere una speciale considerazione, per cui, all'articolo 2, si dà facoltà al Ministro della marina mercantile, sentita la Commissione di cui all'articolo 12 della legge 7 aprile 1941, di autorizzare la corresponsione degli assegni previsti dalla legge stessa a quei marittimi che possano dimostrare di non essere rientrati in Patria per cause di forza maggiore.

A questo disegno di legge hanno aderito anche i Ministeri di grazia e giustizia, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.

Nessuno chiedendo di parlare, passiamo senz'altro alla lettura degli articoli:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nella legge 7 aprile 1941, n. 266, e nel relativo regolamento, approvato con regio decreto 22 maggio 1942, n. 880, modificate dal regio decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80, e dal decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 334, cessano di aver vigore nei riguardi dei marittimi non ancora rimpatriati alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 2.

Il Ministro per la marina mercantile, sentita la Commissione di cui all'articolo 12 della legge 7 aprile 1941, n. 266, autorizzerà la corresponsione degli assegni previsti dalla legge stessa ai marittimi che comprovino di non aver potuto rimpatriare per cause a loro non imputabili.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

Modifiche alla dizione della lettera b) dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 febbraio 1947, n. 104, concernente la spesa di lire 25 miliardi per contributi straordinari all'A.N.A.S. ». (N. 259) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Modifiche alla dizione della lettera b) dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 febbraio 1947, n. 104 concernente la spesa di lire 25 miliardi per contributi straordinari all'A.N.A.S. ». Prego il relatore, senatore Battista, di voler riferire su questo disegno di legge.

BATTISTA, *relatore*. Per chiarire la natura di questo provvedimento ricordo che l'articolo 1 del decreto legislativo 28 febbraio 1947 n. 104, al quale si riferisce il presente disegno di legge, dice che vengono assegnati all'A.N.A.S. 25 miliardi per il pagamento di determinate prestazioni; in particolare, la lettera b) specifica: « Per riparazioni straordinarie, consolidamenti, opere di difesa, rettifiche e sistemazioni saltuarie, costruzioni di case cantoniere e acquisto di edifici da adibire a case cantoniere »; per questo titolo b) è prevista una somma di cinque miliardi. Nel corso delle opere si è notato che non solo occorre costruire case cantoniere o acquistare case da adibire a questo uso, ma, per la esecuzione dei lavori, occorre anche, qualche volta, acquistare o costruire locali per magazzini dove mettere gli automezzi e il macchinario. Perciò la lettera b) del suddetto articolo 1 del decreto legislativo 28 febbraio 1947, viene, in questo disegno di legge, modificata come segue: « Riparazioni straordinarie, consolidamenti, opere di difesa, rettifiche e sistemazioni saltuarie; costruzione o acquisto di fabbricati lungo le strade e autostrade statali per case cantoniere o ricovero automezzi e macchinari adibiti ai lavori di competenza dell'A.N.A.S.; acquisto di aree per costituzione di pertinenze stradali o per deposito di materiali ed attrezzi; lire 5 miliardi ». Si aggiunge dunque attualmente appunto quello che riguarda questi depositi e magazzini per macchinari. La spesa non varia perchè essa rimane entro i limiti di quel-

lo stanziamento di cinque miliardi: questa modificazione serve soltanto a dar modo all'A.N.A.S. di provvedere al deposito dei materiali acquistando all'uopo magazzini, depositi o terreni.

GENCO. Io penso che l'Azienda della strada faccia molto meglio a costruire questi locali per il ricovero dei suoi automezzi e per le case cantoniere, perchè il giorno in cui li andrà ad acquistare, siccome non è previsto il procedimento consueto per l'espropriazione, li dovrà acquistare sul mercato con contrattazione libera e non credo che in questo modo farà dei buoni affari. Inoltre è bene non aggravare la situazione edilizia delle diverse località e obbligare l'azienda a costruire questi piccoli locali. Se si considera la situazione di molti piccoli paesi ubicati lungo le strade statali, è evidente che un intervento da parte dell'azienda per occupare dei locali di abitazione, sia acquistandoli, sia, se ciò è previsto, col metodo di esproprio, non potrà non aggravare la eventuale carenza di alloggi. Se per questi locali è preventivata una spesa di milioni, a me pare che tale somma potrà essere meglio spesa costruendo che acquistando locali. Ciò contribuirebbe anche ad aiutare la ricostruzione edilizia.

BUIZZA. Ritengo, innanzi tutto, che con questo disegno di legge, dati i riferimenti ai precedenti provvedimenti, non si escluda l'applicabilità della legge sugli espropri per pubblica utilità. Per quanto si riferisce all'acquisto di fabbricati, è certo che non si andranno a comperare dei fabbricati che siano abitati e che non possano essere sfollati per evidenti ragioni. Se è necessario fornire una abitazione ad un cantoniere o occupare un capannone per ricoverare attrezzi stradali o se è necessario occupare un'area per farvi un deposito di materiale, è evidente che non si ricorrerà ad aree o fabbricati già in uso, in quanto non è possibile fare sfollare i fabbricati già utilizzati, dati i vincoli esistenti oggi sugli alloggi. Non vedo quindi gli inconvenienti di cui si preoccupa collega Genco.

BATTISTA, *relatore*. Debbo fare osservare che non si tratta, in sede di approvazione di questo disegno di legge, di modificare radicalmente il decreto legislativo del Capo provviso-

rio dello Stato 28 febbraio 1947, n. 104, in tutta la sua struttura, tanto più che la somma complessiva di 25 miliardi stanziati in quel decreto legislativo è già pressochè esaurita, e che, se si doveva comprare qualche fabbricato per adibirlo all'uso di casa cantoniera, ormai esso è già stato comprato.

Il decreto infatti parlava già di costruzione di case cantoniere e di acquisto di edifici da adibire a case cantoniere: quindi, era prevista la procedura di acquisto. Si aggiunge ora la facoltà di costruzione o di acquisto anche di edifici o di aree per deposito di automezzi e di materiali.

Si tratta quindi dell'estensione di una facoltà già esistente.

Comunque la legge lascia in facoltà dell'A. N.A.S. di costruire o di acquistare a seconda della convenienza: può darsi che in una località essa debba per forza ricorrere alla costruzione, mentre in un'altra l'acquisto presenti una maggiore convenienza.

ROMANO DOMENICO. Mi associo a quello che è stato detto dal collega Genco, e cioè che mai si ricorra all'acquisto, in nessuna circostanza, perchè, nell'interesse generale dell'incremento edilizio, lo Stato, quando ha bisogno, deve costruire e non deve aggravare la situazione dei piccoli paesi, dove le abitazioni sono in numero limitato.

VACCARO. In sostanza, l'Azienda della strada ha proceduto all'acquisto di locali e oggi se ne vuole la sanatoria. Sarebbe meglio dirlo chiaramente in modo che ci sia più facile prendere in considerazione tali esigenze.

PRESIDENTE. Mi pare che la questione sia sufficientemente chiarita dalla relazione ministeriale, la quale dice:

« Con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 febbraio 1947, n. 104 concernente l'autorizzazione della spesa di lire 25 miliardi per contributi straordinari all'Azienda Autonoma delle Strade Statali venne tra l'altro (articolo 1, lettera b), autorizzata la spesa di 5 miliardi per provvedere a riparazioni straordinarie, consolidamenti, opere di difesa, rettifiche e sistemazioni saltuarie, nonchè alla costruzione di case cantoniere ed acquisto di edifici da adibire a case cantoniere.

« Nel formulare la detta disposizione non è stato tenuto presente che talvolta nell'esecuzione dei lavori di riparazione delle strade statali si manifesta la necessità di provvedere anche alla costruzione ed all'acquisto di fabbricati per ricovero automezzi e macchine, nonchè all'acquisto di aree per costituzione di pertinenze stradali o per deposito di materiali ed attrezzi.

« Si rende quindi indispensabile integrare corrispondentemente la dizione della menzionata lettera b) dell'articolo 1; integrazione che peraltro non comporterà alcun aumento di stanziamento di fondi ».

GENCO. Io mi riferisco appunto all'acquisto di fabbricati lungo le strade ed insisto perchè sia cancellata dal disegno di legge questa facoltà che aggraverebbe la situazione edilizia e andrebbe contro ai consueti procedimenti fissati nella nostra legislazione, che non prevedono l'acquisto di fabbricati.

TROIANO. Osservo che bisogna anche tener conto del fatto che gli ingegneri del Genio civile nello spendere i fondi a disposizione seguiranno un criterio coscienzioso. Ad ogni modo, si tratta di acquistare case non in una città o in un villaggio, ma lungo le strade. Chi comprerà queste case, saprà certamente vedere se convenga o no acquistarle e può darsi che lungo la strada ci siano case adatte per cantoniera che restano altrimenti inutilizzate. Perchè vogliamo impedire questa utilizzazione?

BATTISTA, *relatore*. I fondi la cui spesa è stata autorizzata col precedente provvedimento erano destinati, tra l'altro, all'acquisto e alla costruzione di case cantoniere, ma non anche all'acquisto di aree e magazzini di deposito. L'Azienda della strada ha avuto spesso necessità di occupare queste aree e questi locali ma non li ha pagati; perchè in base alla legge vigente non poteva pagarli. Con questa legge si viene a sanare la situazione, in cui si trovano aree ed edifici che sono stati occupati dall'Azienda, ma per i quali non è stato effettuato il pagamento agli interessati, poichè la legge non dava fino a questo momento possibilità di pagare. Per queste ragioni, essenzialmente, io propongo l'approvazione del disegno di legge.

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e telec., mar. merc.) 17^a RIUNIONE (24 febbraio 1949)

PRESIDENTE. In sostanza non si modifica la prima legge. L'articolo unico di questo disegno legge integra l'articolo della legge precedente per quanto riguarda la destinazione a magazzini e a depositi dei locali acquistati, ma la facoltà di acquisto è già nella legge precedente.

GENCO. Insisto nel proporre che l'articolo unico sia emendato sopprimendo le parole: « o acquisto ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento soppressivo del senatore Genco.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo ai voti l'articolo unico del disegno di legge, che rileggo:

Articolo unico.

La dizione della lettera *b*) dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 febbraio 1947, n. 104 è così modificata:

« Riparazioni straordinarie, consolidamenti, opere di difesa, rettifiche e sistemazioni salutarie; costruzione o acquisto di fabbricati lungo le strade e autostrade statali per case cantoniere o ricovero di automezzi e macchinari adibiti ai lavori di competenza dell'ANAS; acquisto di aree per costituzione di pertinenze stradali o per deposito di materiali ed attrezzi: lire 5 miliardi ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Proroga della durata delle utenze di acqua pubblica per piccole derivazioni ». (N. 244).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: « Proroga della durata delle utenze di acqua pubblica per piccole derivazioni ». Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Toselli.

TOSELLI, *relatore*. Mi riallaccio alle osservazioni che sono state fatte nella precedente seduta dai senatori Troiano, Lavia, Buizza e

Fazio. L'osservazione che incide maggiormente sopra il contenuto del disegno di legge è quella del senatore Troiano il quale eleva contro di esso un'accusa di inutilità e di fiscalità a danno dei piccoli derivatori. Io debbo chiarire che questo provvedimento si rende al contrario effettivamente utile ai piccoli derivatori perchè dà loro delle facoltà che sarebbero già decadute in relazione alle disposizioni di legge vigenti e li mette in condizioni di legalizzare la loro situazione e di mettersi al riparo degli assalti da parte di coloro che volessero fare delle derivazioni, sia grandi che piccole, scalzando dai loro diritti, dato che non sono stati riconosciuti dalla legge, gli utenti che già usufruiscono della derivazione. L'unica arma di difesa per questi piccoli utenti è dunque quella di avere il decreto di riconoscimento dei loro diritti. Quindi questo progetto non è inutile.

Quando alla fiscalità, posso convenire in parte con le osservazioni del senatore Troiano, perchè essa è effettivamente un po' gravosa. Sono stabilite infatti per le rinnovazioni delle procedure di istruttoria che sono lunghe e noiose. Mi permetterò pertanto di proporre un articolo aggiuntivo inteso a facilitare l'istruttoria in questi casi basandola semplicemente sulla domanda. E con ciò credo che anche i senatori Troiano e Lavia possano accedere all'approvazione di questo progetto di legge.

C'è poi un'altra proposta fatta dal senatore Fazio il quale chiede un emendamento aggiuntivo all'articolo 1 ed io condivido perfettamente la sua idea, in quanto all'articolo 1, ultimo comma, è detto che possono mantenere ed aver riconosciuti i propri diritti coloro che dimostrano di aver utilizzato le acque che intendono derivare per un trentennio anteriore al 1884. Oggi sarebbe difficilmente risolvibile questo problema e forse in certi casi impossibile stabilire con esattezza l'usucapione e non è giusto che questi derivatori che hanno utilizzato per tanto tempo le acque abbiano da sottostare a disposizioni di questo genere. Per questo ritengo opportuno l'intervento del senatore Fazio che propone che al punto terminale dell'articolo si aggiunga un emendamento in questi termini: « In tal caso il trentennio di cui all'articolo 2 lettera *b*) dovrà precedere l'entrata in vigore della presente legge ».

Mi resta da rispondere ancora al senatore Buizza che ha fatto un rilievo veramente opportuno e che si ricollega con le osservazioni fatte nella stessa relazione ministeriale. Infatti il Ministero ha detto che la situazione di irregolarità in materia di derivazioni si è verificata anche perchè gli uffici del Genio civile si sono trovati nell'impossibilità materiale di legalizzare tutte queste derivazioni. Il collega Buizza aveva proposto di formulare un voto affinché il Ministero si decida al più presto a bandire un concorso per ingegneri del Genio civile in modo di completare i ruoli e accelerare per quanto possibile la soluzione di questo problema.

In queste condizioni, se non ci sono altri chiarimenti che vengano richiesti, io propongo alla Commissione di passare all'esame degli articoli e di approvare questa legge che ritengo di grande utilità per i piccoli derivatori.

TROIANO. Sono del parere che questo disegno non debba essere preso in considerazione. Basta, infatti, porre attenzione alla relazione che accompagna il disegno di legge stesso nella quale è onestamente riconosciuta l'inefficacia di tutto quello che si è fatto fin qui, perchè lo stesso Genio civile non si trova in condizioni di prendere in considerazione nemmeno le pratiche relative alle vecchie utenze. Per cui, se non si è potuto attuare un sia pur minimo controllo finora, riguardo alle utenze che risalgono al 1917, non vedo come questo controllo possa essere esercitato di fronte alle altre innumerevoli di oggi. Questa è una materia che deve essere completamente riesaminata. Infatti il testo unico stesso, cioè la legge originaria, è stato fatto in un modo ed è stato applicato ed esteso in un'altro. Ricordo, per esempio, che l'articolo 1 dichiarava acqua pubblica quella di interesse generale. In seguito questo concetto di acqua pubblica è stato esteso alle più piccole quantità di acqua e financo all'acqua che si deve sollevare dal sottosuolo. In queste condizioni, naturalmente, le domande di utenze si sono moltiplicate a centinaia ed a migliaia e se il Genio civile dovesse veramente verificare queste utenze, dovrebbe avere un apposito ufficio in tutte le città, cosa che, almeno per il momento, è impossibile.

La legge, secondo me, dovrebbe distinguere e grandi, le medie e le piccole derivazioni.

Queste ultime possono essere derivazioni di un metro cubo di acqua ed anche meno: non è piccola derivazione, come si è sostenuto, quella che serve per irrigare 500 ettari; non è neanche piccola derivazione quella che serve a dare acqua ad una città di 35-40 mila abitanti; non è piccola derivazione quella che produce 300 cavalli vapore. Per questo io dico che questa legge resterà inoperante, perchè se il Genio civile non è stato e non è nella capacità, dal 1917 in poi, di dare una esatta sistemazione a tutte le utenze, tanto meno sarà in grado di sbrigare tutte le pratiche, inerenti alle utenze, che deriverebbero dall'approvazione di questa legge.

L'inconveniente cui ha fatto cenno il relatore Toselli non si può avere che per le grandi e medie derivazioni, ma, secondo me, la piccola derivazione è meglio lasciarla vivere tranquilla, altrimenti l'acqua correrà al mare inutilizzata con grave danno dell'economia nazionale. Perchè quello che legiferiamo noi è una cosa, ed altra cosa è l'applicazione che di queste leggi viene oppressivamente e malamente fatta sul posto dalle guardie e dagli agenti preposti alla loro esecuzione. Per quale ragione dobbiamo approvare una legge senza apportarvi una modifica così necessaria per le piccole derivazioni, senza fare una differenziazione con le grandi e le medie derivazioni?

BUIZZA. Mi sembra che il senatore Troiano non abbia espresso esattamente quella che è la definizione di acqua pubblica. Comunque, quale che possa essere la definizione di acqua pubblica, sta di fatto che un'acqua diventa pubblica dal momento nel quale è iscritta nell'elenco delle acque pubbliche. La legge del 1865 prevedeva che entro un anno dalla sua pubblicazione dovesse essere compilato l'elenco delle acque pubbliche. Credo che questo elenco in Italia non sia ancora completo. Ci sono zone per le quali non è ancora stato fatto. Ora, onorevole Troiano, io volevo richiamarla a questa considerazione: chi ha utilizzato acqua pubblica abusivamente, facendo una piccola derivazione, domani si potrebbe vedere, non essendo stata riconosciuta la sua derivazione, completamente estromesso a causa di una utilizzazione più importante e di maggiore entità che fosse stata richiesta. Se il collega Troiano ha la preoccupazione di salvaguardare gli inte-

ressi di queste derivazioni, deve preoccuparsi perchè queste derivazioni siano riconosciute. Ed allora non c'è che da approvare questa legge, la quale proroga quei termini che già sarebbero scaduti e in forza dei quali la piccola derivazione potrebbe essere considerata come nulla. Se invece si tratta di acqua che, pur avendo tutte le caratteristiche per essere acqua pubblica, non è ancora iscritta nell'elenco delle acque pubbliche, allora mi pare che non ci sia alcun pericolo nell'approvare questa legge, perchè verrà il momento nel quale l'acqua sarà iscritta nell'elenco delle acque pubbliche ed allora sorgerà l'obbligo di domandare il riconoscimento. Non trovo quindi una ragione plausibile per il rigetto di questo provvedimento, rigetto che non guarderebbe affatto agli interessi delle piccole derivazioni.

TOSELLI, *relatore*. Debbo richiamare ancora l'attenzione della Commissione sullo spirito che informa questa legge. Lo Stato, ad un certo punto, per risolvere in modo definitivo tutte le contestazioni, che si protraevano da anni e, alcune volte, da secoli intorno ai diritti sulle acque, ha stabilito un principio fondamentale: l'acqua è demaniale; spetta allo Stato distribuire quest'acqua. È stato detto: saranno riconosciuti i diritti sulle acque fino ad oggi utilizzate a coloro che hanno ancora in uso queste acque. In questo modo si è venuta a sanare una situazione di fatto molte volte secolare e tutti quelli che hanno derivato le acque hanno avuto la possibilità di ottenere il diritto alla concessione espletando determinate pratiche. Ma per l'espletamento di queste pratiche e per la durata delle concessioni era stato fissato un determinato termine. Oggi questo termine è scaduto sia per le utenze riconosciute o riconoscibili in base alla legge del 1933, sia per quelle concesse nel febbraio del 1917. Ora noi dobbiamo vedere sotto il punto di vista della difesa dei diritti acquistati, dato che oggi molti derivatori sono nell'impossibilità di far valere i loro diritti, dobbiamo vedere, dico, di fare in modo che questa legge venga loro incontro stabilendo — poichè la scadenza e l'inadempienza alle disposizioni di legge non è da imputarsi a negligenza o malvolere dei piccoli derivatori — la concessione di una proroga di dieci anni. Agire altrimenti, significherebbe tradire gli interessi dei piccoli derivatori.

E con le modificazioni e gli emendamenti che saranno proposti ed approvati dalla Commissione, tutte le difficoltà burocratiche che erano state rilevate dal senatore Troiano saranno superate. Penso perciò che sia necessario non chiudere gli occhi di fronte alle necessità di questi piccoli derivatori. Se essi sono messi in grado di usufruire di un decreto di riconoscimento delle loro derivazioni, in qualsiasi caso, nessun grande privato e nessuna società potranno violare questo loro diritto. Mettiamoli perciò in condizioni di potersi valere della legge e difendere le loro concessioni.

LAVIA. Nella convinzione che è necessaria una sistemazione di queste piccole derivazioni e dopo aver intesa la relazione così esauriente del collega Toselli, aderisco a tutte le modificazioni proposte al disegno di legge, che approvo senz'altro.

FAZIO. Io ho proposto un emendamento che il relatore ha accettato. Dobbiamo tener presente che siamo di fronte a piccole derivazioni perchè appunto i piccoli derivatori si trovano in condizioni di perdere questo loro uso. I concessionari di grandi e medie derivazioni hanno già regolarizzato la loro posizione. Ora questa leggina dà modo anche ai piccoli derivatori di regolarizzare la loro posizione.

È un'occasione che viene data a tanti poveri contadini di mettersi in regola e di potersi eventualmente difendere. Propongo perciò anch'io l'approvazione della legge.

TOMMASINI. Mi associo, facendo osservare all'onervole Troiano, il quale di solito prende cura degli interessi del proletariato, che qui siamo proprio di fronte ai proletari utenti.

TROIANO. Io desidero semplicemente che si stabilisca prima di tutto che le concessioni per piccole derivazioni non vanno fatte attraverso tante pratiche. Il Testo Unico stabilisce che tanto chi fa domanda di grande derivazione e quanto chi fa domanda per una piccola derivazione debba seguire la stessa *via crucis*. Io penso viceversa che le piccole derivazioni debbano essere senz'altro riconosciute senza procedure burocratiche. Qualora esse diano luogo a qualche inconveniente, allora interverrà il Genio civile. In sostanza il Genio civile dovrà operare attivamente e non dovrà limitarsi ad aspettare, passivamente, che gli vengano presentate le domande.

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e telec., mar. merc.) 17ª RIUNIONE (24 febbraio 1949)

Questo è il diverso concetto che io ho della legge che occorre formulare, concetto che non poteva essere nella legge originaria la quale si riferiva alle grandi derivazioni, e secondo la quale le acque pubbliche non comprendevano anche i piccoli ruscelli e le minime sorgenti.

Il disegno di legge in esame non costituisce una agevolazione ma il contrario, per le piccolissime utenze. Per l'Italia settentrionale la cosa è diversa, e chi vive nell'Italia settentrionale non può rendersi conto delle nostre necessità in questa materia.

PRESIDENTE. A me sembra che il concetto espresso dall'onorevole Troiano implichi una modifica generale della legge e dei suoi criteri informativi. Ma, se così è, esso non investe il disegno di legge in esame il quale si limita a contemplare una proroga delle utenze. Quindi, se mai, sarebbe opportuno che l'onorevole Troiano si facesse promotore e formulasse una nuova legge sulla materia. Comunque, se la Commissione lo ritiene opportuno, potremmo chiedere chiarimenti al Ministro.

TOMMASINI. Noi ci troviamo di fronte ad una questione elementare per la quale non è assolutamente necessario invitare il Ministro. Si tratta solo di due punti di vista diametralmente opposti: questi due punti di vista sono stati illustrati e ciascuno di noi ha avuto agio e modo di formarsi una opinione sull'argomento, tutti convinti di fare il bene di molta povera gente. Per queste ragioni io credo che la Commissione possa passare senz'altro ai voti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passeremo all'esame degli articoli:

Art. 1.

È prorogata di quindici anni la durata delle utenze d'acqua pubblica aventi per oggetto piccole derivazioni che siano scadute dopo il 10 giugno 1940 o che scadranno entro il termine di anni cinque dalla data di entrata in vigore della presente legge, e che prima della pubblicazione della presente legge non siano state rinnovate ovvero non abbiano formato oggetto di domanda di rinnovo già respinta.

La detta proroga riguarda anche la durata delle utenze, sempre aventi per oggetto pic-

cole derivazioni, che hanno titolo a riconoscimento in base all'articolo 2, lettere a) e b), e all'articolo 3 del Testo Unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ma che non siano state ancora riconosciute.

A questo articolo vi è un emendamento del senatore Troiano il quale propone di sostituire alle parole: « È prorogata di dieci anni » le parole « È prorogata di quindici anni ».

BUIZZA. Credo che questo emendamento sia opportuno perchè certamente quando saranno trascorsi dieci anni saremo ancora in condizioni tali da dover ricorrere ad una ulteriore proroga.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 1 con la modifica proposta dal senatore Troiano.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Al secondo comma dell'articolo 1 è stato proposto dall'onorevole Fazio di aggiungere, in fine, le parole: « In tale caso il trentennio di cui all'articolo 2 lettera b) dovrà precedere l'entrata in vigore della presente legge ».

FAZIO. Siccome l'articolo 2 lettera b) prevede un trentennio anteriore al 1884 per documentare l'utilizzazione antica delle acque, mi sembra opportuno trasportare questo trentennio anteriore al 1884 ad un trentennio anteriore alla entrata in vigore di questa legge.

BUIZZA. Occorre tener presente che tale trentennio risalirà fino al 1919 e che vi sono tuttavia delle concessioni che risalgono al 1917 e che sono già scadute.

TOSELLI, *relatore*. Qui ci si riferisce alle concessioni che non sono state ancora riconosciute e per cui si dovrebbe dimostrare l'utilizzazione delle acque per il trentennio anteriore al 1884.

BUIZZA. A me pare che l'emendamento dell'onorevole Fazio porti a qualche sperequazione dato che per altre utenze si è avuto l'obbligo di fare la documentazione per il trentennio anteriore al 1884.

TOSELLI, *relatore*. Si tratta di una disposizione generale che vale per tutti gli utenti.

BUIZZA. Proporrei allora la seguente dizione: « Il trentennio ...dovrà decorrere a ri-

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e telec., mar. merc.) 17ª RIUNIONE (24 febbraio 1949)

troso dalla data di pubblicazione della presente legge».

FAZIO. La questione è in questi termini: oggi, andare a cercare la prova del trentennio anteriore al 1884 è un assurdo e gli utenti chiedono che il diritto a queste derivazioni venga loro riconosciuto in base alla prescrizione. Ma, in base alla prescrizione vuol dire per trenta anni da oggi in dietro.

I trent'anni di cui all'articolo 2 devono pertanto essere riferiti all'entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal senatore Fazio. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 1 così modificato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'intero articolo 1, con le modificazioni introdotte. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

Qualora, ai sensi dell'articolo 30 del Testo Unico 11 dicembre 1933, n. 1775, venga accordata la rinnovazione delle utenze che abbiano fruito della proroga a norma del precedente articolo 1, la rinnovazione medesima decorrerà dalla data della scadenza originaria dell'utenza.

(È approvato).

Art. 3.

I titolari delle utenze di cui al precedente articolo 1 che abbiano cessato o cessino di utilizzare l'acqua alla scadenza originaria delle utenze e che non intendano fruire della proroga di cui all'articolo 1 medesimo, devono notificare la rinuncia alla proroga entro il termine di tre mesi dalla data dell'intimazione a pagare il canone demaniale in applicazione della presente legge.

Nel caso di inosservanza del termine, si applica la norma del penultimo comma dell'articolo unico della legge 18 ottobre 1942, n. 1434.

(È approvato).

Art. 4.

Qualora ai sensi degli articoli 19 e 44 del regolamento sulle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche 14 agosto 1920, n. 1285, si respinga in tutto o in parte una domanda intesa ad ottenere la rinnovazione, a norma dell'articolo 30 del Testo Unico di leggi approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, con l'emissione del decreto relativo cessa in tutto o in parte l'efficacia della proroga di cui al precedente articolo 1.

Nel caso in cui non sia stata presentata domanda di rinnovo, la proroga può essere dichiarata inefficace, in tutto o in parte, qualora ricorrano gli stessi motivi indicati negli articoli 28, 30 e 31 del Testo Unico 11 dicembre 1933, n. 1775, osservandosi le forme prescritte per la reiezione delle domande di rinnovazione.

Nei casi di inefficacia della proroga, l'obbligo del pagamento del canone cessa allo spirare dell'annualità che trovasi in corso alla data del decreto di cui ai precedenti commi.

(È approvato).

C'è poi una proposta di articolo aggiuntivo dell'onorevole Troiano così formulata: « In deroga all'articolo 4 del Regolamento 12 agosto 1920, n. 1285, le piccole utenze sono prorogate senza ulteriore domanda ed esame, purchè non abbiamo dato luogo ad inconvenienti ».

TOSELLI, *relatore*. Propongo che l'articolo aggiuntivo sia così formulato: « Per le rinnovazioni del riconoscimento delle piccole derivazioni sarà sufficiente la presentazione della relativa domanda ». Mi sembra infatti ovvio che almeno la domanda ci debba essere.

TROIANO. Aderisco alla formula del senatore Toselli.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 aggiuntivo: « Per la rinnovazione del riconoscimento delle piccole derivazioni sarà sufficiente la presentazione della relativa domanda ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 12,30.